

**CONCORSI PUBBLICI: Prove scritte - Svolgimento - Omessa previsione di prove suppletive - In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Impossibilità della partecipazione per i concorrenti posti in quarantena dalle competenti autorità sanitarie - Illegittimità - Ragioni.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. II bis, 10 marzo 2022, n. 2801**

*“[...] Il Collegio intende confermare quanto già statuito in sede cautelare e quanto già affermato con la precedente sentenza n. 5666/2021 di questa Sezione con riferimento ad un caso analogo riferito alla medesima procedura concorsuale, i cui contenuti devono essere qui richiamati ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo.*

*In tale pronuncia, invero, è stato evidenziato che “La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso odierno la ricorrente in epigrafe ha impugnato gli atti relativi al concorso straordinario per il reclutamento del personale docente indetto dal Ministero dell'Istruzione con d.d. n. 510/2020, nella parte in cui non è stata prevista la possibilità di effettuare delle sessioni suppletive delle prove scritte per quei candidati impossibilitati a parteciparvi per questioni riconducibili alla pandemia da Covid-19.

La ricorrente, in particolare, non ha potuto partecipare alla prova scritta del concorso in parola in quanto posta in quarantena dalle competenti autorità sanitarie, in conseguenza di un contatto stretto con soggetto positivo al virus.

2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.

Con l'ordinanza n. -OMISSIS-questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, disponendo la sua ammissione con riserva a delle prove suppletive da indire a cura del Ministero intimato.

3. All'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Il Collegio intende confermare quanto già statuito in sede cautelare e quanto già affermato con la precedente sentenza n. 5666/2021 di questa Sezione con riferimento ad un caso analogo riferito alla medesima procedura concorsuale, i cui contenuti devono essere qui richiamati ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo.

In tale pronuncia, invero, è stato evidenziato che *“La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoreponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali. La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica. Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami,*

*prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; – è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l'anzianità di servizio maturata" (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865). Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da -OMISSIS-, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: «Le amministrazioni [...] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate [...] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti». In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate".*

5. Per tali ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente stabilizzazione degli effetti *medio tempore* prodottisi in conseguenza dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale.

La peculiarità e la novità delle questioni trattate costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.